

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 29 DEL 15/01/2025

O G G E T T O

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA U.L.SS. N. 8 "BERICA" E L'AZIENDA U.L.SS. N. 7 "PEDEMONTANA" PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA IN FISICA SANITARIA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 91 C.2. LETT. A) DEL CCNL DELL'AREA SANITÀ DEL 23/01/2024. RINNOVO DALL'1/01/2025 AL 31/12/2025.

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO
Anno Proposta: 2025
Numero Proposta: 55/25

Il Direttore della U.O.C. “Direzione Amministrativa di Ospedale” riferisce che:

L’Azienda U.L.SS. n. 7 “Pedemontana”, con nota prot. n. 124409 del 06/12/2024, agli atti, ha chiesto alla scrivente Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” il rinnovo per l’anno 2025, tra le altre, anche della convenzione per attività di consulenza in Fisica Sanitaria in scadenza al 31/12/2024.

Su tale richiesta è stato acquisito ed è agli atti il parere favorevole del Direttore di U.O.C. Fisica Sanitaria e del Direttore di Direzione Medica del Distretto Est di questa Azienda U.L.SS.

Nell’esprimere parere favorevole, in particolare per i controlli sulle grandi apparecchiature (TAC, mammografi, angiografi ecc.) - e quindi non sulle apparecchiature di radiologia convenzionale - il Direttore di U.O.C. Fisica Sanitaria, esprimeva la necessità di avvalersi del personale tecnico sanitario della stessa U.O.C. Fisica Sanitaria di Vicenza, in base al D.Lgs. n. 101/2020 art. 163 comma 7.

Sulla richiesta, l’U.L.SS. n. 7 ha espresso per le vie brevi il proprio nulla osta.

Si rappresenta, al riguardo, come le attività di consulenza oggetto della presente delibera di rinnovo rientrino fra quelle disciplinate dall’art. 91 co. 2 lett. a) del del C.C.N.L. dell’Area Sanità del 23/01/2024 nonché dall’art. 34 del Regolamento adottato con Delibera n. 304 del 02/03/2023, che disciplina l’attività libero-professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario.

Come indicato dall’allegato A) della D.G.R.V. n. 866 del 13.07.2015 per l’attività di consulenza in argomento svolta dai Fisici Sanitari, l’Azienda U.L.SS. n. 7 corrisponderà all’Azienda U.L.SS. n. 8 la tariffa oraria pari a € 113,76, oltre IVA come per legge, unitamente al rimborso delle spese di viaggio sostenute secondo il criterio individuato nell’importo forfettario di € /km 0,16 così come disposto dalla circolare regionale del 4 ottobre 2017 prot. n. 414670.

Mentre per l’attività libero professionale di supporto svolta dal personale tecnico dell’U.O.C. Fisica Sanitaria, l’Azienda U.L.SS. n. 7 corrisponderà all’Azienda U.L.SS. n. 8 la tariffa oraria di € 36,00 oltre oneri e IVA come per legge.

In ragione di quanto esposto, si propone di approvare il rinnovo della convenzione tra l’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” e l’Azienda U.L.SS. n. 7 “Pedemontana”, per attività di consulenza in Fisica Sanitaria fino al 31.12.2025 così come precisato nel disciplinare allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale”.

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, il rinnovo della Convenzione tra l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" e l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana" per svolgimento di attività di consulenza in Fisica Sanitaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 co. 2 del CCNL Area Sanità del 23/01/2024 dall'1/01/2025 al 31/12/2025 così come specificato nel disciplinare che si allega alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che le somme da introitare per l'attività di consulenza svolta dai Fisici Sanitari si stimano pari a € 12.000,00 e troveranno riferimento nel bilancio sanitario anno 2025 da contabilizzare nel conto di ricavo n. 5108000035 "*consulenze sanitarie verso ASL*";
3. di prendere atto che le somme da introitare per l'attività di consulenza svolta dal personale tecnico sanitario dell'U.O.C. di Fisica Sanitaria si stimano pari a € 5.000,00 e troveranno riferimento nel bilancio sanitario anno 2025 da contabilizzare nel conto di ricavo n. 5108000035 "*consulenze sanitarie verso ASL*";
4. che i compensi da corrispondere ai Dirigenti Medici per lo svolgimento dell'attività di cui al punto 1, al netto degli oneri di legge e dell'utile aziendale, si stimano pari a € 10.500,00;
5. che i compensi da corrispondere al personale tecnico sanitario dell'U.O.C. di Fisica Sanitaria per lo svolgimento dell'attività di cui al punto 1, al netto degli oneri di legge, si stimano pari a € 3.780,00;
6. di incaricare la Direzione Amministrativa di Ospedale di adempiere per ogni atto conseguenziale inerente il contratto di consulenza e l'U.O.C. Gestione Risorse Umane per l'inserimento dei compensi nelle relative voci stipendiali dei consulenti interessati;
7. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(per la dr.ssa Emanuela Zilli - dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA

IN FISICA SANITARIA

TRA

l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8",

con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita

IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Patrizia

Simionato

E

l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana", di seguito denominata anche U.L.SS. n. 7,

con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice

fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale dr. Carlo

Bramezza

PREMESSO CHE

- l'U.L.SS. n. 7 ha manifestato con specifica richiesta all'U.L.SS. n. 8 la

volontà di rinnovare, anche per l'anno 2025, la convenzione per attività di

consulenza in Fisica Sanitaria, richiedendo la collaborazione di fisici sanitari con

rapporto di lavoro esclusivo a tempo pieno indeterminato dell'U.O.C. Fisica

Sanitaria dell'U.L.SS. n. 8, per l'attuazione dei compiti inerenti le finalità

istituzionali;

- l'attività di consulenza in argomento rientra fra quelle disciplinate dall'art.

91 c. 2. lett. a) del CCNL dell'Area Sanità del 23/01/2024 nonché dall'art. 34 -

Attività di consulenza e consulto del vigente Regolamento Aziendale sulla disciplina

dell'attività libero professionale intramuraria, approvato da ultimo con deliberazione

n. 304 del 2/03/2023;

- l'U.L.SS. n. 8, previo parere favorevole della Direzione Sanitaria e della

Direzione Medica Ospedaliera, ha verificato la disponibilità dei “Consulenti” che svolgeranno dette attività a favore dell’U.L.SS. n. 7, a fronte di specifici compensi, al di fuori dell’orario di lavoro nelle forme previste dalla delibera di cui al punto precedente e compatibilmente con gli impegni istituzionali.

TUTTO CIO’ PREMESSO

SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto

L’U.L.SS. n. 8 garantisce all’U.L.SS. n. 7 attività di consulenza in fisica sanitaria ai fini dello svolgimento delle funzioni di radioprotezione (D.Lgs n. 101/2020) e di Specialista in Fisica Medica (D.Lgs n. 101/2020) nonché, e relativamente all’attività di radiologia, di Esperto Responsabile per la Sicurezza in Risonanza Magnetica (D.M. 14/01/2021) e Addetto alla sicurezza Laser (ex D.Lgs. n. 81/2008 e norme specifiche).

L’art. 163 del D.Lgs. 101/2020 prevede inoltre che il Tecnico Sanitario di Radiologia può effettuare le prove di costanza del funzionamento dell’apparecchiatura radiologica, sulla base delle indicazioni e dei protocolli di esecuzione predisposti dallo specialista in fisica medica. Pertanto, nello svolgimento dell’attività, i fisici sanitari con rapporto di lavoro esclusivo a tempo pieno indeterminato dell’U.O.C. Fisica Sanitaria dell’U.L.SS. n. 8 si avvarranno anche dell’opera prestata dai Tecnici Sanitari di Radiologia dell’U.O.C. Fisica Sanitaria dell’U.L.SS. n. 8 nel rispetto della normativa vigente.

I consulenti dell’U.L.SS. 8, in possesso delle qualifiche sopra indicate, effettueranno controlli di qualità sulle apparecchiature radiologiche e misure di radioprotezione per la U.L.SS. 7 e controlli di sicurezza delle attrezzature. Effettueranno inoltre valutazioni dosimetriche e forniranno informazioni relativamente all’esposizione

radiologica del personale e dei pazienti trattati.

Articolo 2 – Obbligazioni dell’U.L.SS. n. 8

Le attività di consulenza svolte dal personale sanitario dell’U.O.C. di Fisica Sanitaria di Vicenza avverranno al di fuori dell’orario di lavoro e compatibilmente con gli impegni di servizio e si svolgeranno come di seguito specificato:

a) DISTRETTO 1- Ospedale di San Bassiano: sono previsti presumibilmente n. 18 accessi annui della durata di circa n. 4 ore ciascuno, comprensivi di eventuale elaborazione dei dati anche presso l’U.L.SS. n 8., escluso il tempo necessario per la trasferta. All’interno del monte ore suindicato il Consulente dovrà garantire i controlli secondo la normativa vigente, in base al calendario specifico, salvo anomalie o malfunzionamenti.

b) DISTRETTO 2 - Ospedale di Santorso: sono previsti presumibilmente n. 35 accessi annui della durata di circa n. 4 ore ciascuno, comprensivi di eventuale elaborazione dei dati anche presso l’U.L.SS. n 8., escluso il tempo necessario per la trasferta. All’interno del monte ore suindicato il Consulente dovrà garantire i controlli secondo la normativa vigente, in base al calendario specifico, salvo anomalie o malfunzionamenti.

Per i controlli sulle apparecchiature più complesse (TAC, mammografi, angiografi ecc.), e quindi non sulle apparecchiature di radiologia convenzionale, il personale dell’U.O.C. Fisica Sanitaria di Vicenza potrà avvalersi dei tecnici di Radiologia Medica della stessa U.O.C. Fisica Sanitaria di Vicenza, in base al D.Lgs. 101/2020 art. 163 comma 7.

Il preventivo orario annuale di cui sopra presuppone che tutti i controlli saranno effettuati dal personale dell’U.O.C. di Fisica Sanitaria di Vicenza e che il trasporto della strumentazione da e per l’U.L.SS. n. 7 sarà effettuato a cura del personale

	dell'U.O.C. medesima. La presente previsione di impegno orario si intende per la	
	dotazione di apparecchiature esistente.	
	Si precisa che per le apparecchiature radiologiche le frequenze sono quelle stabilite	
	dalle normative vigenti in materia.	
	La frequenza dei controlli in Risonanza Magnetica è stabilita dal D.M. 14/01/2021.	
	La frequenza della valutazione dei rischi associati ai sistemi laser è stabilita dal	
	D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i..	
	L'Esperto di Radioprotezione dovrà inoltre garantire la corretta tenuta delle schede	
	dosimetriche personali, la valutazione dei rischi individuali e tutto quanto previsto	
	dall'art. 109 del D.Lgs 101/2020; per la gestione delle schede dosimetriche personali	
	e per tutta l'attività strettamente burocratica si avvarrà di personale amministrativo	
	dell'U.L.SS. n. 7.	
	Articolo 3 – Modalità di esecuzione	
	Le prestazioni di cui all'art. 1 sono effettuate dal personale dell'U.O.C. di Fisica	
	Sanitaria dell'U.L.SS. n. 8, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente,	
	al di fuori dell'orario di lavoro e compatibilmente con gli impegni di servizio.	
	L'attività erogata in attuazione della presente convenzione costituisce, per i	
	Consulenti dell'U.L.SS. n. 8, attività aziendale a pagamento e i relativi compensi	
	introitati e pagati dall'U.L.SS. n. 8 saranno assimilati al regime fiscale del lavoro	
	dipendente.	
	Ferma restando la responsabilità professionale individuale di ciascun Consulente,	
	l'attività presso l'U.L.SS. n. 7 viene organizzata dal Direttore dell'U.O.C. di Fisica	
	Sanitaria, d'intesa con la Direzione Medica Ospedaliera dell'U.L.SS. n. 7, in maniera	
	tale da non compromettere l'attività istituzionale e assicurare il necessario periodo di	
	riposo volto a garantire il recupero psico-fisico del personale fisico coinvolto. Lo	

svolgimento delle suddette prestazioni di consulenza non dovrà comportare un impegno medio orario del personale interessato superiore alle n. 48 ore settimanali complessive. Tale previsione è stata inserita alla luce della norma contenuta nell'articolo 14, comma 1, della L. 30 ottobre 2014, n. 161.

Articolo 4 – Aspetti economici

Per l'attività di consulenza effettuata dal personale della Dirigenza Sanitaria, l'ULSS 7 si impegna a corrispondere una tariffa oraria, tempo di trasferta escluso, pari a € 113,76 comprensiva dell'IRAP 8,5% a carico dell'U.L.SS. n. 7 e della trattenuta del 5% che affluisce all'U.L.SS. n. 8, mentre per l'attività di supporto tecnico sarà riconosciuto un compenso orario di € 36,00 oltre oneri al 33% e IVA al 22%.

L'U.L.SS. n. 7 è tenuta inoltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute sia dai Fisici Sanitari che dal personale tecnico secondo il criterio individuato nell'importo forfettario di €/km 0,16 così come disposto dalla circolare regionale del 4 ottobre 2017 prot. n. 414670 e per una distanza chilometrica pari a 80km a/r per Bassano e 60km a/r per Santorso. Il rimborso delle spese di viaggio costituisce parte integrante del corrispettivo riconosciuto e pertanto risulta essere IVA esente.

Articolo 5 – Trasmissione riepiloghi

L'U.L.SS. n. 7, al fine di consentire l'emissione della fattura e per consentire adeguati controlli, si impegna a trasmettere con cadenza mensile all'U.L.SS. n. 8 il riepilogo degli accessi effettuati con l'indicazione del giorno, ora di inizio e di fine servizio, il nominativo del Consulente con i chilometri percorsi, unitamente ai fogli di accesso validati dal consulente interessato e dal Direttore dell'Unità Operativa di appartenenza e controfirmato dall'Azienda ULSS 7 Pedemontana.

Articolo 6 – Modalità di pagamento

L'U.L.SS. n. 7 provvederà all'immediata approvazione e liquidazione della fattura

che troverà pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria

(Poste R) istituita dalla Regione Veneto, con D.G.R. n. 337/2010.

L'U.L.SS. n. 8, ad avvenuta compensazione delle somme dovute da parte

dell'U.L.SS. n. 7, accrediterà i compensi spettanti al personale che ha prestato

l'attività di consulenza, unitamente al rimborso delle spese di viaggio, secondo le

modalità stabilite.

Ove l'attività di consulenza fosse resa, per qualsiasi motivo, durante l'orario di

lavoro, il compenso resta in toto acquisito dall'U.L.SS. n. 8.

Articolo 7 – Aspetti assicurativi e di sicurezza

L'U.L.SS. n. 7 provvede a stipulare apposita polizza assicurativa, che copra i

consulenti esterni dipendenti dell'U.L.SS. n. 8, o, comunque, a dotarsi di analoghe

misure per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.).

L'U.L.SS. n. 7 garantisce altresì ai consulenti esterni dell'U.L.SS. n. 8 copertura

assicurativa per gli infortuni (da cui derivi morte, invalidità permanente, inabilità

temporanea) subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale svolta ai sensi

della presente convenzione, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione

dell'accesso alle sedi U.L.SS. n. 7 e del conseguente rientro.

L'U.L.SS. n. 7 presta altresì idonea garanzia a copertura assicurativa degli eventuali

danni alla strumentazione, di proprietà di U.L.SS. n. 8, in uso ai consulenti in

occasione dell'attività professionale di che trattasi, eventualmente occorsi anche

durante i tragitti di accesso alle sedi U.L.SS. 7 e rientro.

Per altre coperture assicurative quali la kasko o altro, essendo l'attività effettuata al

di fuori dell'orario di lavoro, in regime di attività aziendale a pagamento, saranno gli

stessi Consulenti a dovervi eventualmente provvedere in proprio.

L'U.L.SS. n. 8 resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l'U.L.SS.

n. 7 ed il paziente e comunque verrà tenuta dall'U.L.SS. n. 7 medesima manlevata da

qualsiasi domanda e/o conseguenza promossa da soggetti terzi nei suoi confronti.

L'U.L.SS. n. 7 dichiara di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della

salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.

81/2008 e s.mi..

Articolo 8 - Trattamento dei dati personali e/o sensibili

Le parti convengono che l'U.L.SS. n. 7, in qualità di Titolare del trattamento dei dati

personali dei pazienti che afferiscono alle sue strutture, provvederà alla designazione

dei dirigenti fisici dell'U.L.SS. n. 8, quali autorizzati al trattamento dei dati degli

interessati con cui vengono in contatto, fornendo loro le necessarie istruzioni

operative per il trattamento di tali dati, così come previsto dagli artt. 29 e 32 del

Regolamento UE 2016/679 e al Decreto Legislativo n. 101/2018 che modifica ed

integra il D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy). Gli specialisti dell'U.L.SS. n. 8 sono,

pertanto, nominati "autorizzati al trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 29

del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2 quaterdecies del Codice Privacy

adeguato con il D. Lgs. 10.08.2018 n. 101, dal Designato al trattamento dell'U.L.SS.

n. 4 al primo contatto con gli stessi, per lo svolgimento delle attività trattamentali

analogiche e digitali. Gli specialisti devono attenersi alle policy aziendali in materia

di protezione e sicurezza dei dati personali, garantendo la massima riservatezza nel

trattamento degli stessi e rispettando il codice deontologico specifico della loro

professione in materia di segreto professionale. Restano in capo al Titolare del

Trattamento, U.L.SS. n. 7, gli obblighi di informare ed acquisire il consenso

verificando scrupolosamente le singole fattispecie in modo da garantire la regolare

esecuzione delle procedure previste dagli articoli di legge che regolamentano tali

obblighi e, infine, garantire agli interessati l'effettivo esercizio dei diritti previsti dal

Regolamento UE 2016/679. Le Parti assicurano che i dati raccolti in qualsiasi forma in rapporto e/o causa e/o nell'ambito delle attività connesse al presente accordo saranno trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo e che il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e al rispetto delle misure di sicurezza previste a tutela. Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 9 – Durata

La presente convenzione ha validità dal **01/01/2025** al **31/12/2025** e potrà essere rinnovata in seguito ad accordi fra le parti qualora risulti compatibile con l'organizzazione dell'U.L.SS. n. 8.

Articolo 10 – Codice Comportamento

Come previsto dall'art. 2 co. 3 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 i Consulenti dell'U.L.SS. n. 8 nello svolgimento dell'attività prevista dalla presente convenzione sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal precitato decreto presidenziale e dal codice di comportamento integrativo adottato dall'U.L.SS. n. 7, pena la risoluzione del rapporto contrattuale.

Articolo 11 - Foro competente

Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall'esecuzione della presente convenzione. In caso contrario per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione è esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

Articolo 12 – Inadempimento e recesso

Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in attuazione della presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1453 e seguenti del Codice Civile. Le parti si riservano comunque la facoltà di

recedere, anche unilateralmente, dalla presente convenzione prima della scadenza,

con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC.

Articolo 13 - Registrazione ed imposta di bollo

La presente convenzione:

- è soggetta ad imposta di bollo a carico dell'U.L.SS. n. 7, ai sensi dell'art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, che viene assolta in modo virtuale a seguito autorizzazione del Ministero delle Finanze Dipartimento Entrate – sezione staccata di Vicenza n. 18595/98;

- è soggetta ad I.V.A.;

- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

- viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990 e s.m.i..

Articolo 14 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lì _____

per l'Azienda

per l'Azienda

U.L.SS. n. 7 “ Pedemontana”

U.L.SS. n. 8 “Berica”

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

(Carlo Bramezza)

(Patrizia Simionato)

Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile l'art. 7 "Aspetti assicurativi e di sicurezza".

Letto, approvato e sottoscritto.

Lì _____,

per l'Azienda

per l'Azienda

U.L.SS. n. 7 "Pedemontana"

U.L.SS. n. 8 "Berica"

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

(Carlo Bramezza)

(Patrizia Simionato)